



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Emanato con DR. Rep. 217/2019, prot. n. 66959/l/3 del 16.4.2019

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni

TITOLO II – OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA

CAPO I - MASTER UNIVERSITARI

- Art. 3 - Durata e caratteristiche
- Art. 4 - Avviso di selezione
- Art. 5 - Requisiti di ammissione e incompatibilità
- Art. 6 - Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori
- Art. 7 - Contributo di iscrizione
- Art. 8 - Conseguimento del titolo o attestato finale

CAPO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO

- Art. 9 - Durata e caratteristiche
- Art. 10 - Avviso di selezione
- Art. 11 - Requisiti di ammissione e compatibilità
- Art. 12 - Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori
- Art. 13 - Contributo di iscrizione
- Art. 14 - Conseguimento dell'attestato finale

TITOLO III – ORGANI E GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

CAPO I - ORGANI E FUNZIONI

- Art. 15 - Organi
- Art. 16 - Giunta SDM
- Art. 17 - Dipartimento/Scuole
- Art. 18 - Direttore del master e Commissione master

CAPO II - GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

- Art. 19 - Progettazione e attivazione di un Master o di un Corso di perfezionamento
- Art. 20 - Gestione finanziaria dei corsi e rendiconto finale
- Art. 21 - Gestione dei Corsi in collaborazione con Enti esterni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI NORME COMUNI

- Art. 22 - Norme di rinvio e salvaguardia
- Art. 23 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi di Bergamo, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, realizza corsi di alta formazione al termine dei quali è rilasciato il titolo di Master universitario di primo e di secondo livello e sviluppa iniziative formative destinate all'educazione degli adulti e alla formazione continua dei lavoratori anche attivando Corsi di perfezionamento.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione, la gestione e l'organizzazione:
 - a) dei Master universitari di primo e di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 e del Regolamento Didattico di Ateneo art. 8;
 - b) dei Corsi di perfezionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, della Legge n. 341 del 1990 e del Regolamento Didattico di Ateneo art. 9.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per *Master*: i corsi di formazione e di alta qualificazione formativa successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali;
 - b) per *Corsi di Perfezionamento*: i percorsi formativi successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, che rispondono ad esigenze di approfondimento specialistico;
 - c) per *crediti formativi universitari (CFU)*: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, necessario per l'esercizio di specifiche capacità e il consolidamento specialistico di determinate competenze nelle attività formative previste nei corsi disciplinati dal presente regolamento;
 - d) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - e) per *Centro di Ateneo School of Management (SDM)*: Centro di ricerca dell'Ateneo a cui compete l'organizzazione dei corsi post laurea;
 - f) per *Giunta School of Management (SDM)* organo deliberativo del Centro SDM.

TITOLO II – OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA

CAPO I - MASTER UNIVERSITARI

Art. 3

Durata e caratteristiche

1. Ai sensi del D.M. 270/04, visto lo Statuto e l'articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università degli Studi di Bergamo può attivare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati alla promozione di competenze e capacità di livello superiore, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo, finalizzati all'esercizio di specifiche capacità e al consolidamento specialistico di determinate competenze in specifici settori scientifici, tecnici e professionali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master Universitari, d'ora innanzi *Master*.
2. I Master hanno durata di norma annuale o biennale. L'attività complessiva, incluso l'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede un totale di almeno 1500 ore di formazione, corrispondenti a 60 CFU, con un minimo di 360 e un massimo di 480 ore di didattica (laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze).
3. Per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, l'articolazione didattica può prevedere altre forme di studio quali laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, stage/project work/progetto di ricerca (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso), apprendistato di III livello e la redazione di un elaborato finale (tesi di Master).

4. Gli interventi seminariali al di sotto delle 6 ore possono essere previsti di norma per un massimo del 10% delle ore d'aula.
5. Agli insegnamenti, sono assegnati crediti formativi universitari. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente di cui un minimo di 8 a un massimo di 10 ore di didattica; con rispettivamente da 17 a 15 ore di impegno di studio personale dello studente. Il rapporto scelto è applicato per l'intero Corso. Per gli stage/project work/progetto di ricerca ogni CFU corrispondono a 25 ore di attività.
6. I Master sono strutturati in insegnamenti, fruibili anche singolarmente. Il singolo insegnamento non potrà essere suddiviso di norma in carichi per singolo docente inferiori alle 6 ore.
7. Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera e si tengono secondo un calendario definito dalla Commissione Master. Parte delle attività formative possono essere svolte a distanza sul singolo insegnamento. L'esame di profitto dovrà essere svolto obbligatoriamente in presenza.
8. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun Corso che non può essere inferiore al 75% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza, salvo i casi di prolungata malattia, gravidanza o maternità/paternità. In tali circostanze, su istanza dell'interessato, è concessa la sospensione e l'iscritto potrà ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione dell'anno accademico successivo, se attivata.
9. Sono fatte salve diverse caratteristiche o tempistiche dovute a specifiche esigenze formative professionali, a convenzioni con altri atenei per master congiunti, a normativa nazionale o ad accordi internazionali valutate dalla Giunta SDM.

Art. 4

Avviso di selezione

1. Il Centro SDM emana appositi avvisi di selezione per la partecipazione ai Master e li rende disponibili sul proprio sito. Gli avvisi contengono:
 - a) l'elenco dei corsi attivati con l'indicazione della denominazione, del livello (per i Master), della durata, del numero di crediti complessivi e della sede di svolgimento;
 - b) il contenuto di ciascun corso e gli obiettivi formativi;
 - c) il numero minimo e numero massimo di studenti ammissibili;
 - d) i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione, i termini e le modalità di iscrizione;
 - e) la data e le modalità di svolgimento della eventuale prova di ammissione;
 - f) l'ammontare dei contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
 - g) ogni altra ulteriore informazione utile.

Art. 5

Requisiti di ammissione e incompatibilità

1. Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di:
 - a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;
 - b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
 - c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per accedere ai Master di secondo livello occorre essere in possesso di:
 - a) laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;
 - b) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
3. Ai soli fini dell'ammissione al Master l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è altresì valutata dalla Commissione master.
4. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale purché il titolo sia conseguito entro due mesi dall'avvio del corso o che l'iscrizione al master, per lo stesso anno accademico, non si configuri come doppia iscrizione.
5. L'iscrizione a un master universitario è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi frequentato in Italia o all'estero (corso di diploma universitario, corso di laurea, corso di laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, corsi di master, TFA-tirocinio formativo attivo, PAS-percorso abilitante speciale, corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e corsi di specializzazione). Lo studente idoneo all'iscrizione al master, già iscritto ad un altro corso di studio, potrà iscriversi al master medesimo previa sospensione della carriera in

corso, autorizzata dalla relativa struttura didattica di prima iscrizione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 6

Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori

1. Gli insegnamenti dei Master possono essere offerti anche nella forma di insegnamenti singoli a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso. Gli insegnamenti ai quali è possibile iscriversi, il periodo di lezione, il numero massimo di iscrizioni ed il contributo richiesto sono indicati nell'avviso di selezione del Master.
2. Gli iscritti agli insegnamenti singoli possono sostenere le verifiche di profitto e ottenere il certificato di superamento attestante il numero di CFU acquisiti. Le verifiche possono prevedere una votazione in trentesimi.
3. Gli iscritti agli insegnamenti singoli che non sostengono le relative verifiche di profitto ottengono al termine del corso un certificato di frequenza attestante il numero di ore frequentate.
4. I soggetti privi dei requisiti di accesso, ove previsto, possono essere ammessi alla frequenza del Master in qualità di uditori. Tale previsione è indicata nei relativi avvisi di selezione, unitamente al numero massimo di iscrizioni e al contributo richiesto. L'uditore non può essere ammesso a svolgere l'attività di laboratori e a frequentare gli stage.
5. Gli iscritti a singoli insegnamenti di un Master e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero. In caso di mancata attivazione del Master non saranno attivati insegnamenti singoli.

Art. 7

Contributo di iscrizione

1. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo specifico previsto per ciascun Master.
2. Possono essere previste borse di studio o altre forme di agevolazione, finanziate da enti esterni.
3. L'attribuzione delle borse di studio avviene attraverso una graduatoria di merito e i criteri per la loro attribuzione sono definiti nella scheda informativa dei singoli corsi.
4. In caso di assegnazione di borsa di studio, resta a carico dello studente l'importo per la marca da bollo per l'immatricolazione, gli importi dovuti per il rilascio dell'attestato finale e, in caso di assegnazione di borsa di studio parziale, la quota restante della tassa di iscrizione.
5. Il contributo potrà essere rimborsato:
 - a) in caso di mancata attivazione del corso
 - b) rinuncia al corso formalizzata prima dell'effettivo inizio del corso; un importo corrispondente al 10% della quota d'iscrizione verrà in ogni caso trattenuto dall'università a titolo di rimborso spese di segreteria.

Art. 8

Conseguimento del titolo o attestato finale

1. Al termine del Master, agli iscritti che abbiano assolto l'obbligo di frequenza, superato le eventuali prove intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il titolo accademico di Master universitario di I o di II livello. Se il Master è stato attivato in collaborazione con altre istituzioni di alta formazione, il titolo potrà essere un titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. Il voto di presentazione alla prova finale viene ottenuto trasformando in centodecimi la media ponderata (rispetto ai crediti) dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto in itinere.
3. La prova finale deve essere esposta e discussa in seduta pubblica e al suo contenuto la Commissione Giudicatrice eventualmente assegna un voto (compreso entro i 10 punti) che concorre alla formulazione del voto finale.
4. Il voto finale viene espresso in 110mi. Per il conseguimento della lode è necessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice.
5. E' possibile prevedere modalità di redazione dell'elaborato di tesi come lavoro congiunto di più studenti.
6. La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore SdM, su proposta del Direttore del Master, è composta da minimo 3 membri, la maggioranza dei quali devono essere professori e ricercatori dell'Ateneo. Possono fare parte della Commissione docenti a contratto del Master. Possono partecipare alla discussione in qualità di esperti esterni anche coloro che non abbiano partecipato alle attività formative del master ma siano riconosciuti come rappresentativi dalle comunità professionale e scientifica a cui guarda il master o il corso di perfezionamento come possibile sbocco professionale dei partecipanti. La commissione è presieduta dal Direttore del Master o dal Professore di I o II fascia più anziano nel ruolo.

CAPO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 9

Durata e caratteristiche

1. Ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, dello Statuto e l'articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università degli Studi di Bergamo può attivare, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali è rilasciato un attestato di Corso di Perfezionamento.
2. I Corsi di Perfezionamento hanno durata variabile a seconda dell'articolazione didattica e delle competenze che il corso intende fornire, in ogni caso non superiore a un anno. L'attività complessiva prevede un totale di almeno 120 ore di formazione in aula (laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze), non sono previste prove intermedie e non sono rilasciati cfu sui singoli insegnamenti. L'articolazione didattica può prevedere altre forme di studio quali laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, stage/project work/progetto di ricerca (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso).
3. Se previste, le attività di formazione didattica a distanza devono essere inferiori al 30% delle ore di didattica frontale e lo stage non può superare le ore di didattica frontale.
4. Gli interventi seminariali al di sotto delle 6 ore possono essere previsti di norma per un massimo del 20% delle ore previste in aula.
5. I Corsi di Perfezionamento sono strutturati in insegnamenti, fruibili anche singolarmente. Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso. Il singolo insegnamento non potrà essere suddiviso di norma in carichi, per singolo docente, inferiori alle 6 ore.
6. Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera e si tengono secondo un calendario definito dal Direttore del Corso di Perfezionamento.
7. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun Corso, che non può essere inferiore al 75% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza, salvo i casi di prolungata malattia, gravidanza o maternità/paternità. In tali circostanze, su istanza dell'interessato, è concessa la sospensione e l'iscritto potrà ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione dell'anno accademico successivo, se attivata.
8. Sono fatte salve diverse caratteristiche o tempistiche dovute a specifiche esigenze formative professionali, a convenzioni con altri atenei per master congiunti, a normativa nazionale o ad accordi internazionali valutate dalla Giunta SDM.

Art. 10

Avviso di selezione

1. Il Centro SDM emana appositi avvisi di selezione per la partecipazione ai Corsi di perfezionamento e li rende disponibili sul proprio sito.

Gli avvisi contengono:

- a) l'elenco dei corsi attivati con l'indicazione della denominazione e della sede di svolgimento;
- b) il contenuto di ciascun corso e gli obiettivi formativi;
- c) il numero minimo e numero massimo di studenti ammissibili;
- d) i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione, i termini e le modalità di iscrizione;
- e) la data e le modalità di svolgimento della eventuale prova di ammissione;
- f) l'ammontare dei contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
- g) ogni altra ulteriore informazione utile.

Art. 11

Requisiti di ammissione e compatibilità

1. Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:
 - a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;
 - b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
 - c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Ai soli fini dell'ammissione al Corso di perfezionamento l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è altresì valutata dal Direttore.
3. L'iscrizione a un corso di perfezionamento è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi frequentato in Italia o all'estero (corso di diploma universitario, corso di laurea, corso di laurea

specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, corsi di master, TFA-tirocinio formativo attivo, PAS-percorso abilitante speciale, corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e corsi di specializzazione).

Art. 12

Iscrizione a singoli insegnamenti e uditori

1. Gli insegnamenti possono essere offerti anche nella forma di insegnamenti singoli a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso. Gli insegnamenti ai quali è possibile iscriversi, il periodo di lezione, il numero massimo di iscrizioni e il contributo richiesto sono indicati nell'avviso di selezione.
2. Gli iscritti agli insegnamenti singoli ottengono al termine del corso un certificato di frequenza attestante il numero di ore frequentate.
3. I soggetti privi dei requisiti di accesso, ove previsto, possono essere ammessi alla frequenza del Corso di perfezionamento in qualità di uditori. Tale previsione è indicata nei relativi avvisi di selezione, unitamente al numero massimo di iscrizioni e al contributo richiesto. L'uditore non può essere ammesso a svolgere l'attività di laboratori e a frequentare gli stage.
4. Gli iscritti a singoli insegnamenti e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero. In caso di mancata attivazione del Master non saranno attivati insegnamenti singoli.

Art. 13

Contributo di iscrizione

1. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo specifico previsto per ciascun Corso di Perfezionamento.
2. Possono essere previste borse di studio o altre forme di agevolazione, finanziate da enti esterni.
3. L'attribuzione delle borse di studio avviene attraverso una graduatoria di merito e i criteri per la loro attribuzione sono definiti nella scheda informativa dei singoli corsi.
4. In caso di assegnazione di borsa di studio, resta a carico dello studente l'importo per la marca da bollo per l'immatricolazione e gli importi dovuti per il rilascio dell'attestato finale e, in caso di assegnazione di borsa di studio parziale, la quota restante della tassa di iscrizione.

Art. 14

Conseguimento dell'attestato finale

1. Al termine del corso di perfezionamento è prevista una prova finale, volta all'accertamento delle competenze acquisite, il cui giudizio non prevede una votazione specifica.
2. La prova finale viene giudicata da una commissione, nominata dal Direttore del Corso di Perfezionamento, ed è composta da minimo tre membri, che abbiano svolto attività di docenza nel corso.
3. L'acquisizione dell'attestato del Corso di Perfezionamento è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento della prova finale.

TITOLO III - ORGANI E GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

CAPO I - ORGANI E FUNZIONI

Art. 15

Organi

1. Sono Organi che intervengono nella progettazione, attivazione e organizzazione dei Corsi di cui al presente Regolamento:
 - a) Direttore e Giunta del Centro SDM;
 - b) i Dipartimenti interessati e, ove costituite, le Scuole interessate;
 - c) il Direttore e la Commissione master.

Art. 16

Giunta SDM

La Giunta SDM indirizza e promuove lo sviluppo dell'offerta formativa post laurea d'Ateneo come da *Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post-laurea*.

Art. 17
Dipartimento/Scuole

1. I Dipartimenti/Scuole interessati:

- a) esprimono parere sulle proposte di attivazione o di riedizione di Corsi di cui al presente regolamento;
- b) approvano il piano didattico.

Art. 18
Direttore del master e Commissione master

1. Sono organi dei Corsi di cui al presente regolamento il Direttore e la Commissione Master.
2. Il Direttore è il docente di ruolo dell'Ateneo proponente il corso ed è responsabile del Corso, del coordinamento e dell'organizzazione della didattica e della gestione finanziaria. Nello stesso anno accademico si può essere direttore di uno solo corso.
3. Il Direttore è definito in fase di approvazione dalla Giunta SDM e nominato dagli Organi di Ateneo.
4. Spetta al Direttore:
 - Proporre la Commissione di Selezione, ove prevista, composta dal Direttore e minimo altri 2 membri;
 - Definire eventuali criteri di selezione;
 - Proporre le Commissioni per le verifiche di fine insegnamento (minimo 2 membri tra i docenti del Master, di cui uno titolare dell'insegnamento);
 - Presiedere la Commissione del Corso di Master e convocarne le riunioni;
 - Predisporre il budget del Master;
 - Dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi della Commissione del Corso di Master;
 - Rappresentare il Master nei rapporti con l'esterno per gli aspetti didattico-scientifici;
 - Predisporre la relazione finale del Master;
 - Autorizzare la frequenza ai singoli insegnamenti e proporre il relativo importo delle tasse di iscrizione;
 - Proporre la nomina del Presidente e dei membri della Commissione Giudicatrice della prova finale per il conseguimento del titolo di Master.
5. La Commissione master è composta dal Direttore del corso e da minimo 3 membri.
6. La Commissione è definita dalla Giunta SDM in fase di approvazione del corso, su proposta del docente proponente il corso e nominata dagli Organi di Ateneo.
7. Alla Commissione spetta:
 - Riconoscere eventuali crediti pregressi;
 - Predisporre la programmazione didattica del Master e proporre la copertura degli insegnamenti;
 - Stabilire i criteri per l'erogazione di eventuali borse di studio;
 - Esprimersi in merito all'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero.

CAPO II - GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

Art. 19
Progettazione e attivazione di un Master o di un Corso di perfezionamento

1. I professori o i ricercatori di ruolo dell'Ateneo possono presentare alla Giunta SDM per una preventiva valutazione, un progetto preliminare di Master o di Corso di perfezionamento, per nuove edizioni o riedizioni di corsi già attivi nell'anno accademico precedente. I contenuti della proposta saranno indicati in un modello distribuito dall'Ufficio post laurea a tutti i docenti dell'Ateneo.
2. La Giunta SDM valuta le proposte pervenute e individua i corsi per i quali può essere completato l'iter di attivazione o riedizione. In caso di esito positivo la proposta dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
 - Piano didattico del corso preventivamente approvato dalla struttura didattica di riferimento;
 - Eventuali proposte di convenzione/lettere d'intenti con altre istituzioni/enti esterni;
 - Budget del corso che deve prevedere come da modello:

VOCI IN ENTRATA:

- a) quota iscrizione intero corso;
- b) quota iscrizione singolo insegnamento, qualora sia prevista l'ammissione di uditori o la possibilità d'iscrizione al singolo insegnamento;
- c) se presente, l'importo del contributo di soggetti che hanno formalizzato la disponibilità a finanziare il corso (per finanziamenti diversi dai contributi d'iscrizione dovrà fornirsi la documentazione contenente la

dichiarazione dei soggetti finanziatori entro la data di pubblicazione del bando di attivazione del Corso e l'impegno al versamento di quanto dovuto, in linea generale entro la data di avvio del Corso);
d) al fine di garantire la totale copertura dei costi previsti, non è possibile il versamento della tassa iscrizione in due o più rate.

VOCI IN USCITA:

- a) direzione, progettazione e coordinamento del Master o del Corso di Perfezionamento, l'incarico di direzione, progettazione e coordinamento del Corso potrà essere affidato solo al Direttore del Corso o suo delegato;
- b) docenza relativa all'attività didattica in presenza;
- c) docenza relativa all'attività didattica in Fad;
- d) codocenza;
- e) tutor didattico;
- f) tutor d'aula;
- g) eventuale organizzazione di eventi associati;
- h) rimborsi spese viaggi, vitto e alloggio (per direzione, tutor, coordinatori e docenti);
- i) materiali di consumo (stampe, ecc.);
- l) aperture straordinarie delle sedi universitarie;
- m) quota per copertura costi di struttura (costi del personale assegnato al Centro per l'attività post-laurea e costi d'aula) pari al 10 % delle entrate;
- n) quota per copertura attività di lancio e promozione corsi Alta Formazione (organizzazione eventi, pubblicità, volantini, ecc.) e per la gestione e la comunicazione istituzionale pari al 6% delle entrate;
- o) ulteriori tipologie di spese necessarie alla realizzazione del corso.

3. In caso di successiva acquisizione di fondi non previsti nella proposta istitutiva o di una riduzione del numero minimo previsto nel budget, ma sempre nel rispetto di quanto definito in via generale, sono ammesse, su proposta del Direttore del Master, modifiche delle voci di spesa esposte nel piano finanziario già approvato.
4. In caso di riedizioni è richiesta l'approvazione dei dipartimenti solo in caso di modifiche sostanziali quali:
 - a) la denominazione;
 - b) gli obiettivi formativi e, per i Master, il livello;
 - c) l'articolazione delle attività all'interno del piano formativo o la durata.
5. Le proposte di attivazione e di riedizione approvate dalla Giunta SDM, vengono sottoposte all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione immediatamente successivo.
6. Per attivare un Master o un Corso di perfezionamento il numero minimo di iscritti paganti il contributo per intero deve essere di almeno dodici. Il numero minimo d'iscritti e l'ammontare del contributo devono essere tali da garantire la sostenibilità finanziaria del Corso stesso.
7. Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto, la scadenza potrà essere prorogata per un minimo di 30 giorni per una sola volta con modifica della data d'inizio delle lezioni.
8. Non può essere attivato un Corso che nell'anno accademico precedente non è stato erogato per mancanza di iscritti.

Art. 20

Gestione finanziaria dei corsi e rendiconto finale

1. Il compenso orario per le docenze è stabilito dagli organi di Ateneo. Per la liquidazione del compenso ciascun docente è tenuto a fornire, con le modalità stabilite dall'Ufficio post laurea, attestazione dell'avvenuto svolgimento delle attività.
2. La copertura finanziaria dei costi relativi ai singoli Corsi di cui al presente regolamento è assicurata:
 - a) dai contributi di iscrizione;
 - b) da erogazioni di enti o soggetti esterni.
3. L'Ateneo trattiene:
 - a copertura dei costi di struttura il 10 %
 - a copertura delle attività di lancio e promozione dei corsi il 6%del contributo di iscrizione per ogni iscritto anche nel caso in cui questi siano interamente finanziati con fondi erogati da Enti esterni e non comportino per gli iscritti il versamento del contributo di iscrizione.
4. Alla conclusione dei singoli corsi viene redatta una relazione in ordine all'andamento del corso, corredata da un rendiconto economico, che è approvata dalla Giunta del Centro e conservata agli atti dello stesso.

5. L'eventuale avanzo derivante dalla gestione del Corso, al netto delle quote spettanti all'Ateneo, restano a disponibilità del Master che di norma li attribuisce per l'attivazione dell'edizione successiva. Qualora il Master non venga attivato restano a disponibilità del Centro SdM.

Art. 21

Gestione dei Corsi in collaborazione con Enti esterni

1. Tutti i Corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzati e gestiti con la collaborazione di enti esterni, previa lettera di intenti o stipula di apposita convenzione. I Master, previa convenzione, possono prevedere anche il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. L'organizzazione dei Corsi di cui al presente regolamento può essere assegnata ad un Ente esterno, previa convenzione con cui vengono regolamentati gli aspetti organizzativi ed economici.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI NORME COMUNI

Art. 22

Norme di rinvio e salvaguardia

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.
2. Ai fini della stipula dei contratti di diritto privato si applica il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento cessano gli articoli 2 - 3 - 4 del Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post laurea.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Le convenzioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza ovvero fino alla disattivazione del Corso.

Bergamo, 16.4.2019

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini